

	ALLEGATO "D " AL NUMERO 49224/17989 di rep. Notaio VITO CANDI-	
	LORO.	
	STATUTO dell'Associazione di Volontariato	
	"Pubblica Assistenza SOS TRE VALLI - ODV"	
	<u>Titolo I- Profili generali</u>	
	ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE ED EMBLEMA	
	E' costituita in data 13 marzo 1999 l'Associazione denominata	
	"Pubblica Assistenza SOS TRE VALLI - Organizzazione di	
	Volontariato" (ODV) con sede nel comune di Cunardo (VA) in	
	questo statuto, successivamente indicata anche come "Associa-	
	zione".	
	Il trasferimento della sede all'interno del Comune non compor-	
	ta modifica dello statuto.	
	L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, ed è disciplinata	
	dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.	
	L'emblema dell'Associazione è costituito da un drappo bianco	
	recante nel mezzo una croce rossa inclinata bordata di bianco,	
	con all'interno la scritta S.O.S. di colore bianco.	
	ART. 2 PRINCIPI ASSOCIATIVI FONDAMENTALI	
	L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civi-	
	che,	
	solidaristiche e di utilità sociale.	
	L'Associazione si ispira ai principi costituzionali della so-	
	lidarietà e della partecipazione, in conformità alla discipli-	
	na del terzo settore.	

	L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o	
	più attività di interesse generale tra quelle previste	
	nell'art 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalen-	
	te delle prestazioni dei volontari associati.	
	L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria strut-	
	tura associativa sui principi della democrazia, sulla eletti-	
	vità e la gratuità delle cariche as-sociative, sulla gratuità	
	delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull'attività di	
	volontariato, così da intendersi quella prestata in modo per-	
	sonale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche in-	
	diretto, ed esclusiva-mente per finalità civiche, solidaristi-	
	che e di utilità sociale.	
	L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di	
	terzi e alla gene-ralità della popolazione.	
	ART. 3 SCOPI ASSOCIATIVI	
	L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnova-	
	mento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'af-	
	fermazione dei valori della solidarietà sociale per la realiz-	
	zazione di una società più giusta e solidale anche attraverso	
	il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e	
	lo sviluppo della cultura e della solidarietà e la tutela dei	
	diritti dei cittadini.	
	L'Associazione assume, in particolare, il compito di	
	a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a	
	contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e	

	culturale;	
	b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni	
	collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarie-	
	tà;	
	c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà	
	popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della col-	
	lettività;	
	d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la parteci-	
	pazione attiva dei cittadini;	
	e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita	
	associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di	
	interesse generale, alla crescita culturale e morale delle	
	persone e della collettività;	
	f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel	
	settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civi-	
	le ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette	
	alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di riso-	
	luzione di questioni civili, sociali e culturali;	
	g)collaborare con enti pubblici e privati e con altre associa-	
	zioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perse-	
	guimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente	
	statuto.	
	A tal fine l'Associazione aderisce alla rete associativa na-	
	zionale ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).	
	ART. 4 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE	

	Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro di finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione	
	potrà svolgere in via esclusiva o principale, una o più delle	
	seguenti attività di interesse generale:	
	a) Interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b)	
	del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;	
	b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, com-	
	mi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive mo-	
	dificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla	
	legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.	
	112 e successive modificazioni, di cui alla lettera a) del 1°	
	comma dell'art.5 D.Lgs. 117/2017;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presiden-	
	te del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato	
	nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive	
	modificazioni, di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5	
	D.Lgs. 117/2017;	
	d) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.	
	225, e successive modificazioni, di cui alla lettera Y) del 1°	
	comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;	
	4 bis - Azioni conseguenti	
	In particolare l'Associazione attua le attività sopra elencate	
	tramite:	
	a).Interventi e prestazioni sanitarie;	
	b).servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;	

	c).servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di ambulanza;	
	d) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;	
	e) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o	
	in collaborazione con le strutture pubbliche;	
	f) donazione di sangue e organi;	
	g) iniziative di formazione ed informazione sanitaria, educa-	
	zione, nonchè attività culturali di interesse sociale con fi-	
	nalità educativa;	
	h) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori	
	di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di	
	vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali an-	
	che in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche	
	amministrazioni;	
	i) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;	
	interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al mi-	
	glioramento delle condizioni dell'ambiente ed alla utilizza-	
	zione accorta e razionale delle risorse naturali;	
	j) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della culture e della pratica del volontariato e di	
	attività di interesse generale, nonchè di tutela della propria	
	memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizza-	
	zione del patrimonio documentale;	
	k) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione	
	dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla pro-	

	grammazione del loro soddisfacimento;	
	l) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi	
	conseguenti al precedente punto;	
	m) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assisten-	
	ziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane,	
	con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di	
	difficoltà;	
	n) promozione, organizzazione e gestione di attività di colla-	
	borazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle	
	competenze ANPAS nazionale;	
	o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli della nonviolenza e della difesa non armata;	
	p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di	
	aiuto reciproco;	
	q) assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infan-	
	zia;	
	r) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle atti-	
	vità sociali	
	Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione	
	può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente so-	
	stenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta	
	quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti	
	dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti	
	del terzo settore.	

	4 ter - Attività secondarie e sussidiarie	
	L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di in-	
	teresse generale a condizione che esse siano secondarie e	
	strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel ri-	
	spetto dei criteri e di limiti stabiliti dalla legge.	
	Tali attività saranno individuate dall'organo di amministra-	
	zione che ne do-cumenta il carattere strumentale nella rela-	
	zione di missione.	
	Art.5 VOLONTARIATO E LAVORO RETRIBUITO	
	L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno persona-	
	le volontario e gratuito dei propri aderenti.	
	L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo	
	nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimbor-	
	sate dall'Associazione sol-tanto le spese effettivamente so-	
	stenute e documentate per l'attività pre-stata, entro limiti	
	massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Asso-	
	ciazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di	
	tipo forfettario.	
	L'Associazione dovrà provvedere ad assicurare i volontari con-	
	tro gli infor-tuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività di volontariato, nonchè per la responsabilità	
	civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.	
	l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi	
	di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusi-	
	vamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento op-	

	pure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svol-	
	ta. In ogni caso il numero dei lavoratori impegnati nell'atti-	
	vità non può essere superiore al cinquanta per cento del nume-	
	ro dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmen-	
	te risultante dalle modificazioni della normativa attualmente	
	vigente per le organizzazioni di volontariato.	
	<u>Titolo II Soci</u>	
	Art. 6 REQUISITI	
	Possono essere associati dell'Associazione tutti le persone	
	che, condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano	
	a rispettarne lo statuto e gli eventuali regolamenti. Sono as-	
	sociati i fondatori dell'Associazione e coloro che successiva-	
	mente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con de-	
	liberazione dell'organo amministrativo.	
	Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda	
	al Consiglio, o ad un consigliere appositamente delegato dal	
	Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità	
	che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo	
	statuto ed i regolamenti.	
	Il Consiglio o il consigliere a ciò delegato, esamina, entro	
	sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito	
	all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione	
	all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è	
	annotata nel libro soci; il rigetto della domanda deve essere	
	motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta gior-	

	ni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza	
	si pronunci l'assemblea degli associati, che delibera, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva convo-	
	cazione.	
	L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette so-	
	ci. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve	
	essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associa-	
	zione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra se-	
	zione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.	
	Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e	
	che sottoscrivono la quota associativa.	
	Sono soci volontari gli associati ordinari che si impegnano a	
	prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gra-	
	tuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di so-	
	lidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati	
	dall'Associazione; i minori di età dai 14 (quattordici) ai 18	
	(diciotto) anni possono essere ammessi quali associati o vo-	
	lontari con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne	
	esercita la responsabilità genitoriale.	
	I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno	
	diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione,	
	di eleggere e di essere eletti. Gli associati di età inferiore	
	ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i	
	propri doveri a mezzo del loro rappresentante legale. Fatto	
	salvo il diritto di recesso, è tuttavia esclusa la temporanei-	

	tà della partecipazione alla vita associativa, così come la	
	possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque ti-	
	tolo.	
	ART.7 DIRITTI DEI SOCI	
	Sono soci i fondatori dell'Associazione e coloro che succes-	
	sivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con	
	deliberazione dell'or-gano amministrativo.	
	La qualifica di socio è a tempo indeterminato, ma l'Associato	
	può re-cedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comuni-	
	cazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso, me-	
	diante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la	
	prova dell'avvenuta ricezione.	
	Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente	
	dall'obbligo di pa-gare la quota associativa per l'anno in	
	corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in	
	ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato	
	all'Associazione.	
	I soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti	
	dell'Associazione che è organizzata secondo il principio gene-	
	rale della democraticità della struttura e dell'assenza di di-	
	scriminazione fra le persone.	
	I soci hanno diritto di:	
	a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal	
	presente statuto e dai regolamenti associativi;	
	b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere	

	all'elezione quali componenti di questi ultimi;	
	c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti	
	dal presente statuto;	
	e) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei	
	programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti	
	nel presente statuto;	
	f) essere informati sull'attività associativa.	
	Art.8 DOVERI DEI SOCI	
	- I soci sono tenuti a:	
	a) rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli	
	organi associativi;	
	b) essere in regola con il versamento della quota associativa;	
	c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine	
	dell'Associazione;	
	d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.	
	ART.9 INCOMPATIBILITA'	
	Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio le me-	
	desime attività svolte dall'Associazione.	
	Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con	
	l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.	
	ART. 10 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde:	
	a) per morosità;	
	b) per decadenza;	
	c) per esclusione;	

	d) per recesso;	
	e) per decesso.	
	a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che, entro	
	il termine fissato dal consiglio, non ha rinnovato la sotto-	
	scrizione della quota associativa o non l'ha versata.	
	b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga	
	a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente articolo n. 9	
	.	
	c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che,	
	avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente	
	statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto as-	
	sociativo.	
	d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia	
	dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.	
	Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota	
	associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è	
	stato esercitato.	
	Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e	
	c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad	
	esporre le proprie ragioni difensive.	
	Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio	
	può ricorrere alla prima all'Assemblea utile, a mezzo di let-	
	tera raccomandata con avviso di ricevimento o pec.	
	I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi	
	dal momento della comunicazione di cui al punto precedente,	

	quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del	
	termine fissato per il pagamento.	
	Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve	
	la relativa comunicazione.	
	<u>TITOLO III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazio-</u>	
	<u>ne</u>	
	ART.11 SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO	
	L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione	
	dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e	
	per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini	
	della redazione del bilancio.	
	Il bilancio d'esercizio è composto da stato patrimoniale, ren-	
	diconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di	
	missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento	
	economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle	
	finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere se-	
	condario e strumentale delle attività diverse da quelle di in-	
	teresse generale svolte, ai sensi dell'articolo 4 - ter dello	
	statuto.	
	Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferio-	
	ri ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) o	
	alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modifica-	
	zioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del	
	terzo settore è facoltà dell'Associazione rappresentare il bi-	
	lancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa.	

	In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e	
	strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 -ter del-	
	lo statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cas-	
	sa.	
	L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti	
	specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.	
	Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Naziona-	
	le del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla	
	normativa vigente.	
	ART.12 ESERCIZIO FINANZIARIO ED ENTRATE	
	1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il pri-	
	mo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.	
	2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:	
	a. dalle quote degli aderenti/associati;	
	b. da contributi di privati;	
	c. da rimborsi derivanti da convenzioni;	
	d. da contributi dello Stato, di Enti pubblici o privati fina-	
	lizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;	
	e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;	
	f. da rendite patrimoniali e finanziarie;	
	g. da attività di raccolta fondi;	
	h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo	
	gratuito a fini di sovvenzione;	
	i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari	
	curata direttamente dall'Associazione;	

	J. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;	
	k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del	
	carattere assistenziale dell'Associazione;	
	l. da proventi derivanti da attività di interesse generale	
	svolte quali attività secondarie e strumentali;	
	m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4	
	t -er.	
	ART.13 PATRIMONIO	
	Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di	
	cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimen-	
	to delle attività statutarie ai fini del perseguimento di fi-	
	nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale	
	In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la	
	distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione,	
	fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, la-	
	voratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti	
	gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione	
	individuale del rapporto associativo, ai sensi della normativa	
	vigente in materia per le associazioni di volontariato e gli	
	enti del terzo settore.	
	Art.14 BILANCIO SOCIALE	
	L'Associazione, nei casi previsti dalla legge, redige il bi-	
	lancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita	
	presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne cura	
	la pubblicazione nel proprio sito internet.	

	Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori ad un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente	
	risultante dalle modificazioni della relativa normativa, la	
	redazione del bilancio sociale è facoltativa.	
	<u>Titolo IV Organi associativi</u>	
	Art. 15 Organi	
	Sono organi dell'Associazione:	
	a. L'Assemblea degli associati;	
	b. l'Organo di amministrazione;	
	c. il Presidente;	
	d. l'Organo di controllo;	
	e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla	
	normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze	
	non siano attribuite all'Organo di controllo formato ai sensi	
	dell'art. 30, comma 6, del D.LGS.117/2017 e successive modifi-	
	cazioni ed integrazioni;	
	f) il Consiglio di disciplina.	
	Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano	
	rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a con-	
	tenuo patrimoniale con l'Associazione.	
	Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componen-	
	ti l'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui	
	all'art. 2397 del c.c. e del revisore legale, non può essere	
	attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese ef-	
	fettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata	

	ai fini dello svolgimento della funzione.	
	ART. 16 ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai	
	soci dell'Associazione.	
	Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano	
	tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.	
	Art. 17 CONVOCAZIONE	
	L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente a mezzo	
	di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici,	
	unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubbli-	
	cato sul sito dell'Associazione.	
	L'Avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'or-	
	dine del giorno, la data, il luogo e l 'ora della riunione	
	stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso	
	almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.	
	L'Assemblea deve essere convocata nel territorio di un comune	
	in cui l'Associazione opera.	
	ART. 18 TEMPI E SCOPI DELLA CONVOCAZIONE	
	L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno,	
	entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo	
	e preventivo e per gli altri adempimenti di propria competen-	
	za.	
	Può essere convocata, anche a scopo consuntivo o preventivo e	
	per gli adempimenti di propria competenza.	
	Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio lo ritenga	

	opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli	
	associati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle	
	materie di sua competenza, nonchè su richiesta del consiglio o	
	di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.	
	ART. 19 QUORUM COSTITUTIVI	
	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convo-	
	cazione con la presenza della maggioranza degli associati	
	aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque	
	sia il numero dei presenti.	
	L'Assemblea straordinaria dei soci, quando non delibera sulle	
	modifiche statutarie o sullo scioglimento dell'associazione e	
	devoluzione del relativo patrimonio, è validamente costitui-	
	ta, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza	
	dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con	
	la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello	
	stesso giorno fissato per la prima.	
	Per le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto occorre	
	la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto fa-	
	vorevole della maggioranza dei presenti (art. 21 Codice Civi-	
	le)	
	Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devolu-	
	zione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre	
	quarti degli associati (art. 21 Codice Civile)	

	ART. 20 ADEMPIMENTI	
	L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione.	
	In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e,	
	ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.	
	Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige il verbale,	
	da trascrivere in apposito libro.	
	ART. 21 VALIDITÀ DELLE DELIBERE	
	L'Assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese.	
	Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza degli associati presenti con diritto di voto.	
	Per le elezioni delle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.	
	Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale e d a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti con diritto di voto.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati con diritto di voto.	
	ART. 22 INTERVENTO E RAPPRESENTANZA	

	Ciascun associato ha diritto ad un voto in assemblea.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da al-	
	tro associato mediante speciale delega scritta, apponibile an-	
	che in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ri-	
	cevere al massimo 3 (tre) deleghe. Le riunioni dell'assemblea	
	sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'assemblea decide	
	che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli ar-	
	gomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono co-	
	munque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura perso-	
	nale.	
	E' facoltà del presidente dell'Assemblea consentire ai non so-	
	ci di prendere la parola.	
	ART. 23 COMPETENZE	
	L'Assemblea ordinaria	
	a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;	
	b) approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio;	
	c) determina l'importo annuale delle quote associative	
	d) definisce le linee programmatiche della Associazione;	
	e) approva il regolamento generale della Associazione e le sue	
	modifiche;	
	f) approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei	
	servizi dell'Associazione e le sue modifiche;	
	g) determina preventivamente il numero dei componenti del Con-	
	siglio, scegliendoli fra i soci dell'Associazione;	
	h) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	

	i) nomina e revoca, il soggetto incaricato della revisione le-	
	gale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la	
	sua nomina sia obbligatoria per legge;	
	j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;*	
	k) delibera sulla esclusione degli associati;	
	l) delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione ri-	
	gettate dal Consiglio;	
	m) delibera sull'istituzione di sezioni dell'Associazione;	
	n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea straordinaria delibera:	
	a. sulle modifiche dello statuto sociale;	
	b. sulla variazione della sede legale,	
	c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la	
	scissione dell'Associazione;	
	d. sulla devoluzione del patrimonio.	
	ART.24 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	
	La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta ec-	
	cezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto	
	costitutivo.	
	L'organo di amministrazione o consiglio direttivo è composto	
	in numero dispari da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di	
	9 (nove) componenti, nei limiti deliberati preventivamente	
	dall'assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del	

	Consiglio devono essere soci dell'Associazione.	
	Il Consiglio dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri so-	
	no rieleggibili.	
	L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al pos-	
	sesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipen-	
	denza previsti dal Codice Etico ANPAS e dall''art. 2382 del	
	Codice Civile.	
	Il Consiglio, nella sua prima riunione dopo l'elezione da par-	
	te dell'Assemblea, elegge tra i propri componenti il Presiden-	
	te ed eventualmente il Vice-Presidente che sostituisce il	
	Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimen-	
	to, il Segretario e il Tesoriere; nomina inoltre un Diret-	
	tore sanitario iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo	
	fra i consiglieri eletti o soggetti diversi, anche non soci,	
	può nominare altri direttori con riferimento a specifici set-	
	tori di attività dell'associazione.	
	Le funzioni del segretario-tesoriere sono determinate dal Re-	
	golamento generale dell'associazione.	
	Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene op-	
	portuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi	
	componenti.	
	Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.	
	Le riunioni del Consiglio sono convocate dal presidente con	
	avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili tele-	
	matici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della	

	data fissata per la riunione, salva la possibilità di convoca-	
	zione con preavviso inferiore in presenza di particolari moti-	
	vi di urgenza.	
	L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti	
	all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riu-	
	nione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma	
	precedente, esposto nei locali della sede sociale. Delle riu-	
	nioni del Consiglio viene redatto un verbale a cura del segre-	
	tario, da trascrivere in apposito libro.	
	Art.25 Quorum costitutivi e voto	
	Le riunioni del consiglio sono valide in presenza della metà	
	più uno dei componenti.	
	E' possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del	
	Consiglio purchè supportata da strumenti telematici idonei a	
	consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quin-	
	di, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Il	
	Consiglio approva le proprie deliberazioni con voto palese.	
	Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezioni	
	di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le sin-	
	gole persone. Le deliberazioni sono approvate con il voto fa-	
	vorevole della maggioranza dei presenti.	
	Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di con-	
	flitto di interesse.	
	Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto	

	dall'Assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio medesimo	
	senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.	
	Art 26 COMPETENZE	
	Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed	
	amministrazione dell'Associazione. E' investito dei più ampi	
	poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.	
	Spetta al Consiglio Direttivo di:	
	a. predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli	
	adempimenti di cui al precedente art. 21;	
	b. dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;	
	c. deliberare la stipula di contratti, convenzioni, accordi	
	nel perseguimento degli obiettivi associativi;	
	d. deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed	
	altri Enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli	
	obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dalla sta-	
	tuto nazionale Anpas;	
	e. deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci secon-	
	do quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;	
	f. adottare i provvedimenti sulla perdita della qualità di so-	
	cio;	
	g. redigere il bilancio di esercizio e se richiesto, il bilan-	
	cio sociale;	
	h. predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funziona-	
	mento dell'Associazione;	
	i. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rap-	

	porto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di	
	legge;	
	l. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;	
	m. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione	
	dell'Associazione;	
	n. individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi	
	dell'art.4 - ter del presente statuto.	
	ART. 27 DIREZIONE ESECUTIVA	
	Il Consiglio può costituire, tra i suoi componenti, una dire-	
	zione esecutiva composta da presidente, e vice presidente del	
	consiglio stesso, segretario, tesoriere, del direttore sanita-	
	rio, quando nominato, e dal direttore dei servizi, quando no-	
	minato, alla quale delega le attività necessarie per attuare	
	le deliberazioni del Consiglio medesimo.	
	Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono	
	stabilite dal Consiglio con apposita deliberazione.	
	Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni	
	caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il	
	Consiglio.	
	ART.28 VACANZA DEI COMPONENTI E DECADENZA DEGLI ORGANI	
	Qualora il Consiglio, per vacanza comunque determinatasi, deb-	
	ba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri compo-	
	nenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non	
	eletti.	
	Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esauri-	

	ta, procederà ad elezioni suppletive.	
	Il Consiglio di amministrazione decade in caso di vacanza del-	
	la metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le	
	nomine sostitutive.	
	La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Presiden-	
	te, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Di-	
	sciplina.	
	Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente	
	dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione	
	dell' assemblea per la rielezione degli organi medesimi.	
	ART.29 PRESIDENTE	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei con-	
	fronti dei terzi ed in giudizio.	
	E 'eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazio-	
	ne, tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi ed è	
	rieleggibile.	
	Il Presidente:	
	- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione;	
	- da esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazio-	
	ne;	
	- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è	
	autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di	
	ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazio-	
	ni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie , quietan-	
	ze;	

	- ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti at-	
	tive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi	
	Autorità Giudiziaria e Amministrativa;	
	-convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio	
	di Amministrazione;	
	- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'As-	
	sociazione;	
	- in caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di	
	competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a	
	ratifica alla prima riunione successiva.	
	In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le relative	
	funzioni, sono svolte dal VicePresidente.	
	ART. 30 ORGANO DI CONTROLLO	
	L'Organo di controllo è costituito da un soggetto individuato	
	tra i professionisti iscritti nel Registro dei Revisori conta-	
	bili ed abilitato di cui al comma2, art. 2397 del Codice Civi-	
	le e resta in carica tre anni.	
	Art.31 COMPETENZE	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e	
	dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.	
	8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonchè sull'adegua-	
	tezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e	
	sul suo concreto funzionamento.	
	L'organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitorag-	

	gio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio socia-	
	le sia stato redatto in conformità alle linee guida ministe-	
	riali. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitorag-	
	gio svolto dall'organo stesso.	
	L'Organo di Controllo effettua anche la revisione legale dei	
	conti qualora sia obbligato ai sensi dell'art.31 del Codice	
	del Terzo Settore e successive modificazioni.	
	I componenti l'Organo di controllo hanno diritto a partecipa-	
	re, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Diret-	
	tivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.	
	ART.32 CONSIGLIO DI DISCIPLINA	
	Il Consiglio di Disciplina, il cui mandato è allineato a quel-	
	lo dell'Organo di amministrazione, è composto da tre membri	
	effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci ed i suoi com-	
	ponenti sono rieleggibili.	
	Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assem-	
	blea, elegge il presidente tra i propri componenti, il vice-	
	presidente vicario ed il segretario.	
	Decide sulle questioni disciplinari che gli vengono sottoposte	
	dall'organo di amministrazione, assume i provvedimenti disci-	
	plinari previsti dal regolamento associativo.	
	Al termine di ogni riunione il segretario del Consiglio di Di-	
	sciplina predispone un verbale.	
	ART.33 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI	

	L'Associazione deve tenere:	
	a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari	
	che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale;	
	b) il libro degli associati;	
	c) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'Assemblea	
	in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto	
	pubblico;	
	d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	di Amministrazione dell'Organo di Controllo e di eventuali al-	
	tri organi associativi.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.	
	Titolo V Norme Finali	
	Art. 34 SEZIONI	
	Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o	
	più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dota-	
	te di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai	
	criteri partecipativi del presente Statuto.	
	ART. 35 REGOLAMENTI	
	Il Regolamento generale :	
	a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni	
	del Consiglio;	
	b. individua le modalità di informazione ai soci delle attivi-	
	tà associative e disciplina il diritto di accesso ai libri so-	
	ciali;	
	c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del	

	direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nomi-	
	nati in relazione a specifici settori di intervento dell'Asso-	
	ciazione;	
	d. regola ogni altra materia in attuazione del presente Statu-	
	to.	
	In relazione agli specifici settori di intervento dell'Asso-	
	ciazione. l'Assemblea può approvare regolamenti di funziona-	
	mento dei servizi.	
	ART. 36 SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE	
	L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di	
	estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione,	
	previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro	
	Unico Nazionale del Terzo Settore (del competente Ufficio del	
	Registro Unico del Terzo Settore), sarà devoluto a favore di	
	ANPAS Nazionale che lo destinerà, sentito il competente comi-	
	tato regionale, ad iniziative analoghe con preferenza nel ter-	
	ritorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.	
	ART. 37 RINVIO	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme	
	dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le di-	
	sposizioni di legge vigenti in materia.	
	Firmato:	
	Loredana Amadio	
	Vito Candiloro notaio.	